Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1973.

Nomina di quattro agenti di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 59, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventidue posti di agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo successivo, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 287 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 19 aprile 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per ventidue posti di agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Torino, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Lombardi dott. Angelo;
2) Cellino dott. Franco;
3) Adorno dott. Giovanni;
4) Bergancini dott. Giancarlo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1973

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* **1973**
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* **121**

(10849)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1973.

Nomina dei componenti il consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, riguardante, tra l'altro, l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'istituto, denominato, per effetto della legge stessa, Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto l'art. 9 del vigente statuto dell'istituto concernente la composizione e le modalità di nomina del consiglio generale;

Ritenuto che per compiuto periodo di nomina sono scaduti dalla carica i componenti il suddetto consiglio generale e che occorre, quindi, provvedere al loro rinnovo;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Viste le designazioni effettuate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati componenti il consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, i seguenti signori per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dal terzo comma dell'art. 23 della legge 25 luglio 1952, n. 949:

a) su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

prof. Giannino Parravicini, dott. Carlo Ronza, avv. Daniele Morpurgo, dott. Francesco Compasso, dott. Nicola Resta;

b) su designazione del Ministro per il tesoro:

cav. del lav. Benigno Airoldi, gr. uff. dott. Alberto De Vincolis, comm. dott. Roberto Ardigò, indicati dall'Associazione bancaria italiana;

on. prof. Ferdinando Stagno d'Alcontres, gr. ufficiale dott. Elio Sericchi, indicati dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane;

prof. Francesco Parrillo, prof. Giuseppe Murè, indicati dall'Associazione nazionale fra le banche popolari italiane;

c) su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

gr. uff. dott. Massimo Risso, dott. Felice Calvani, dott. Federico Boccalari, indicati dalle camere di commercio, industria e agricoltura.

I predetti dureranno in carica tre anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1973

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 223

(10876)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale del lavoro di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 368;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Trieste, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Brianza dott. Aldo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Furlani dott. Bruno, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cvitanich ing. sup. Pietro, rappresentante del genio civile;

Illini cav. uff. dott. Nestore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bucco dott. Fioravante, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gerli Albino, Valentinis Spartaco, Battilana Attilio, Rossetti Felice Paolo, Misson Lorenza, Gasivoda Rodolfo e Demarchi Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

Mari dott. Bruno, Comelli dott. Giovanni Battista, Volpi per. ind. Franco e Tabacco Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pessina Liliana in Košir, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 281

(10818)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.

Nomina del segretario della commissione centrale per le vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1944, registro n. 1 Finanze, foglio n. 299, col quale venne ricostituita la commissione centrale per le vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 131077 del 6 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1968, registro n. 9 Finanze, foglio n. 41, con il quale la dottoressa Giuliana Braghin venne nominata segretario della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali;

Ritenuta la necessità di sostituire la dott.ssa Giuliana Braghin, *direttore di sezione, dimissionaria*, nella sua qualità di segretario della predetta commissione;

Decreta:

Il dott. Carmine Vaccaro, direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale per le entrate speciali, è *nominato*, a decorrere dal 15 maggio 1973, segretario della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali, in sostituzione della dottoressa Giuliana Braghin.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1973
Registro n. 40 *Finanze, foglio n.* **244**

(10353)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmi di Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 5 agosto 1972;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1971 con il quale il prof. Furio Diaz venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Considerato che, sebbene non socio della menzionata Cassa, l'avv. Plinio Cannizzaro ha acquisito particolari benemerenze nel settore economico e bancario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Plinio Cannizzaro è nominato vice presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(10866)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970, modificato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1964 con il quale l'avv. Teofilo Fittaioli venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il geom. Pericle Paladini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10865)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia;

Vista la nota n. 6752 del 13 giugno 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari con la quale viene chiesta la sostituzione del dottor Edoardo Forgione, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno a detto organo collegiale, perchè trasferito ad altra sede, con il dott. Pompeo Braccio;

Decreta:

Il dott. Pompeo Braccio è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia, in qualità di rappresentante dei datori di lavoro, membro effettivo, in sostituzione del dott. Edoardo Forgione, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10851)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.

Revoca alla ditta Istituto farmo biologico Aurelio della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 85 in data 19 febbraio 1955 e con decreto ministeriale n. 4433 in data 3 luglio 1968 la ditta Istituto farmo biologico Aurelio fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Aurelia, 336, specialità medicinali chimiche limitatamente alle preparazioni in fiale, supposte, sciroppi, polveri, nonchè specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 13 aprile 1973 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto farmo biologico Aurelio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Aurelia, 336, concessa con decreto A.C.I.S. n. 85 in data 19 febbraio 1955 e con decreto ministeriale n. 4433 in data 3 luglio 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10879)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.

Revoca alla ditta Laboratorio chimico Vaccari Adriano, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4127 in data 14 ottobre 1966 la ditta Laboratorio chimico Vaccari Adriano fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Genova, via D. Fiasella 3/5, specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 7 maggio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico Vaccari Adriano l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Genova, via D. Fiasella n. 3/5, concessa con decreto ministeriale n. 4127 in data 14 ottobre 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10880)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1973.

Emissione di buoni ordinari del tesoro a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di settembre 1973 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 161.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 settembre 1973.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1973
Registro n. 29, *foglio n.* 144

(10877)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale provinciale di Eboli ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica

Con decreto n. 900.8/IX/72/1 in data 20 giugno 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale provinciale di Eboli (Salerno) è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, con sede presso l'ospedale medesimo.

(10822)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 4605 del 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1973, registro n. 13, foglio n. 294, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal dott. Clauco Nori, per l'annullamento del provvedimento del Ministero dei lavori pubblici n. 5490 del 18 aprile 1970, concernente la corresponsione, in misura ridotta di un terzo, dei compensi spettanti agli esperti facenti parte del comitato tecnico amministrativo, in composizione ridotta, del provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.

(10854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 6 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	562,75	562,75	563 —	562,75	562 —	562,70	562,25	562,75	562,75	562,75
Dollaro canadese	558,90	558,90	558,40	558,90	560 —	558,85	558,35	558,90	558,90	558,90
Franco svizzero	186,91	186,91	186,74	186,91	187,25	186,90	186,89	186,91	186,91	186,91
Corona danese	99,18	99,18	99,25	99,18	98,10	99,15	99,05	99,18	99,18	99,18
Corona norvegese	101,80	101,80	101,85	101,80	101,60	101,75	101,73	101,80	101,80	101,80
Corona svedese	134,31	134,31	134,30	134,31	134,50	134,30	134,30	134,31	134,31	134,31
Fiorino olandese	212,51	212,51	213 —	212,51	212 —	212,50	212,30	212,51	212,51	212,51
Franco belga	15,1725	15,1725	15,13	15,1725	15,12	15,15	15,15	15,1725	15,17	15,17
Franco francese	132,55	132,55	132,60	132,55	132 —	132,50	132,40	132,55	132,55	132,55
Lira sterlina	1351,50	1351,50	1353 —	1351,50	1344 —	1351,50	1350,50	1351,50	1351,50	1351,50
Marco germanico	232,44	232,44	232,20	232,44	232 —	232,45	232,03	232,44	232,44	232,44
Scellino austriaco	31,40	31,40	31,32	31,40	31,30	31,35	31,43	31,40	31,40	31,40
Escudo portoghese	24,32	24,32	24,25	24,32	24,50	24,30	24,29	24,32	24,32	24,32
Peseta spagnola	9,925	9,925	9,10	9,925	9,25	9,90	9,92	9,925	9,92	9,92
Yen giapponese	2,125	2,125	2,17	2,125	2,44	2,10	2,125	2,125	2,12	2,12

Media dei titoli del 6 settembre 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	108,375
Redimibile 3,50% 1934	99,65
» 3,50% (Ricostruzione)	90,35
» 5% (Ricostruzione)	95,15
» 5% (Riforma fondiaria)	94,725
» 5% (Città di Trieste)	95,975
» 5% (Beni esteri)	93,50
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,50
» 5,50% » » 1968-83	94,30
» 5,50% » » 1969-84	95,625
» 6% » » 1970-85	98,575
» 6% » » 1971-86	98,275
» 6% » » 1972-87	98,05
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5.50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,10
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	101,275
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	101,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	562,50
Dollaro canadese	558,625
Franco svizzero	186,90
Corona danese	99,115
Corona norvegese	101,765
Corona svedese	134,305
Fiorino olandese	212,405
Franco belga	15,161
Franco francese	132,475
Lira sterlina	1351 —
Marco germanico	232,235
Scellino austriaco	31,415
Escudo portoghese	24,305
Peseta spagnola	9,922
Yen giapponese	2,125

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Comitato nazionale delle ricerche, parte III, anno VIII, n. 8 del 9 agosto 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.38)

19/11 - Bando di concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - fisica matematica.

(*Bando n.* 201.1.39)

19/11 - Bando di concorso a sedici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - geometria e algebra.

(*Bando n.* 201.1.40)

19/11 - Bando di concorso a ventitre borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - analisi, calcolo numerico e calcolo delle probabilità.

(*Bando n.* 209.1.16)

13/11 - Bando di concorso a quarantacinque borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 201.7.17)

6/11 - Bando di concorso a tre borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura - costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.

(*Bando n.* 201.10.18)

12/12 - Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(*Bando n.* 201.10.19)

31/10 - Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(10860)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di tecnico industriale

Le prove scritte del concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1973, avranno luogo in Roma, presso il Centro studi penitenziari, sito in via Giulia n. 52, nei giorni 21 e 22 settembre 1973, alle ore 8.

(10894)

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di tecnico agrario

Le prove scritte del concorso, per esami, a due posti di tecnico agrario in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto ministeriale 12 gennaio 1973, avranno luogo in Roma, presso il Centro studi penitenziari, sito in via Giulia n. 52, nei giorni 18 e 19 settembre 1973, alle ore 8.

(10895)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Bando di concorso per il conferimento di due borse di studio per laureati in medicina e chirurgia che svolgano compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche annesso allo stabilimento termale di Viterbo.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio — della durata di sei mesi ciascuna — destinate a medici che intendano svolgere compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello stabilimento termale dell'I.N.P.S. di Viterbo.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia i quali non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data del 30 settembre 1973.

I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero), in Roma, via Ciro il Grande - E.U.R., entro e non oltre il 30 settembre 1973.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline, nonchè della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici ed i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'istituto dopo il termine del 30 settembre 1973 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio), nè sarà presa in considerazione la documentazione, concernente i titoli del concorrente, che pervenga dopo il termine predetto.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che — anche se in tempo utile — presentino le relative domande ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica di laboratorio;

b) in un colloquio sulla materia dell'idrologia medica;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame ed almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale, i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità, l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

Le borse saranno conferite ai concorrenti classificati al primo ed al secondo posto della graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8, il concorrente sarà sostituito, nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito a tal senso, i seguenti documenti in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari (per i soli vincitori di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo di ciascuna borsa di studio è di L. 720.000 (settecentoventimila) nette, pagabili in sei rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Ai borsisti potrà essere consentito di fruire del vitto presso lo stabilimento termale di Viterbo, dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo allo stabilimento termale, quota che presentemente è di L. 750 per ciascun pasto.

Art. 8.

I borsisti, sotto la direzione del direttore sanitario dello stabilimento termale, devono attendere ai compiti di « ricercatore » e, in particolare, collaborare a ricerche originali di carattere clinico-sperimentale sulle malattie che portano ad invalidità al lavoro, trattabili con la terapia idrologica.

I borsisti sono soggetti alla osservanza delle norme interne dello stabilimento termale.

Ai borsisti è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Viterbo, di dedicare al laboratorio di ricerche una continuativa ed intensa attività, secondo le norme e le modalità che saranno fissate dal direttore dello stabilimento termale, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo della direzione generale, su proposta del direttore sanitario dello stabilimento termale. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per sei mesi, con provvedimento della Direzione generale, su proposta motivata del direttore sanitario dello stabilimento termale di Viterbo.

Roma, addì 16 luglio 1973

Il direttore generale: MASINI

(10893)

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto presidenziale in data 6 giugno 1973, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le designazioni del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 6 giugno 1973, è costituita come segue:

Presidente:

Costa dott. Ettore, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Coltelli prof. dott. Roberto, consigliere della Corte dei conti;

Izzi dott. Ferdinando, consigliere della Corte dei conti;

Corasaniti dott. Aldo, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Scoca prof. Franco Gaetano, straordinario di diritto amministrativo nell'Università di Chieti.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo referendario della Corte dei conti dott. Francesco Castiglione Morelli.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1973

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1973
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 241

(10872)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1973, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 10 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Della protezione delle acque

Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale — trasferite alla Regione sarda ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 — concernenti i permessi per il versamento nelle acque degli scarichi industriali, relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale, sono esercitate dall'amministrazione regionale della Sardegna in base alle norme della presente legge.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, è così modificato:

« Costituisce inquinamento delle acque la degradazione della loro qualità provocata o accresciuta da ogni scarico, scolo, depo-

sito, immissione diretta o indiretta di materie di qualsiasi natura e di energia in relazione:

a) alla lesività per la salute, per la sicurezza pubblica, per l'ittiofauna, per gli usi civili, commerciali, industriali o turistici;

b) alla suscettibilità di impedire o di rendere più gravosi trattamenti depurativi predisposti o da predisporre a qualunque fine, nonchè processi naturali di autodepurazione ».

Art. 3.

Della immissione dei rifiuti

L'art. 2 della legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, è così modificato:

« Ai fini della razionale ed ordinata utilizzazione delle acque nonchè della salvaguardia e conservazione dell'ambiente naturale dell'Isola, è vietata l'immissione diretta od indiretta degli scarichi inquinanti provenienti da lavorazioni industriali o da servizi pubblici nelle acque marittime, nelle acque pubbliche superficiali o in terreni permeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei.

L'amministrazione regionale puo autorizzare l'immissione quando le caratteristiche inquinanti degli scarichi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella tabella allegata alla presente legge.

Ogni iniziativa di attività industriale compresa nell'allegato elenco *B* dovrà essere sottoposta — ai fini dell'ottenimento delle relative licenze edilizie di competenza degli enti locali nonchè dei contributi previsti dalla legislazione vigente — al preventivo parere dell'assessorato competente, per quanto attiene alla scelta della ubicazione dei singoli insediamenti industriali e delle località di scarico.

Ai fini di cui al precedente comma, i progetti relativi agli impianti di depurazione dovranno essere inclusi nella progettazione delle opere e sottoposti preventivamente all'approvazione dell'assessorato competente.

Ove gli scarichi, provenienti da attività che comunque saranno specificate dal regolamento che verrà emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge — sentita la commissione consiliare competente — non producano rilevanti alterazioni delle acque recipienti, l'amministrazione regionale può delegare alle amministrazioni provinciali, ai comuni o ai loro consorzi la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui al secondo comma.

Lo stesso regolamento disciplinerà le modalità di conferimento della delega e dell'esercizio della competenza che ne deriva ».

Art. 4.

Autorizzazione allo scarico

L'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, è così sostituito:

« Per l'autorizzazione di cui all'art. 3 deve essere inoltrata all'assessorato competente apposita domanda corredata di una relazione tecnica indicante la natura dell'attività che dà origine alla immissione, gli eventuali processi di lavorazione, l'entità e la ubicazione degli scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica, chimico-fisica e biologica dei rifiuti, nonchè il tipo di trattamento epurativo che si intende adottare.

L'autorizzazione deve essere richiesta, altresì, per gli ampliamenti degli impianti e per le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare quantitativamente e qualitativamente le acque di scarico.

L'autorizzazione è subordinata all'effettuazione delle analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle acque, nonchè delle prove di ittiotossicità dello scarico da eseguirsi su fauna ittica autoctona qualora l'assessorato competente ne rilevi la necessità dall'esame della documentazione prodotta in allegato alla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione di cui all'art. 3 è concessa con decreto dell'assessore regionale competente previo accertamento, mediante verifica dell'assolvimento delle prescrizioni stabilite in sede di istruttoria e del sistema di epurazione adottato.

Il provvedimento di autorizzazione, valido per il periodo massimo di tre anni, stabilisce per ciascuno scarico le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e biologiche ammissibili, tenendo conto della contemporanea presenza di altri scarichi, della loro entità, composizione, distanza, caratteristiche geoidrologiche e capacità autodepurative del recapito finale ».

Art. 5.

Sanzioni

L'art. 4 della legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, rimane invariato.

Art. 6.

Classificazione delle acque

Per la protezione dagli agenti inquinanti le acque dell'Isola sono divise in classi in relazione alla loro utilizzazione come recipienti di scarico delle acque usate.

Tali classi sono:

Classe A:

acque dolci, siano essere correnti o limniche;

Classe B:

acque salmastre comprendenti gli « stagni » costieri (detti anche lagune, laghi salmastri, laghi costieri) foci fluviali e tutte quelle acque ove si facciano sentire gli effetti della clorinità marina con la più alta delle maree sizigiali;

Classe C:

acque marine siano esse contenute in insenature o sia che bagnino coste aperte.

E' comunque sempre vietata l'immissione di acque usate in sistemi idrici sotterranei in qualunque tipo di terreno ed a qualunque profondità essi scorrano.

Per ciascuna classe delle acque di cui al secondo comma sono fissate, nella tabella allegata alla presente legge, le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e biologiche massime ammissibili nelle acque recipienti, alle distanze indicate dagli scarichi stessi.

La tabella indicata nel comma precedente può essere modificata su proposta dell'assessore competente udito il parere del comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque, di cui al successivo art. 7, con decreto del presidente della giunta previa deliberazione della giunta medesima, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.

Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque

Presso l'assessorato all'ecologia è istituito il comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque composto:

dall'assessore competente o per delega dal Direttore dei Servizi dello stesso assessorato, che lo presiede;

da sei membri esperti in materia attinente all'ecologia eletti dal consiglio regionale con voto limitato a quattro;

da un funzionario dell'assessorato;

da tre membri esperti in materia attinente all'ecologia designati dall'assessore competente scelti tra gli esperti di cui all'art. 9;

da tre membri esperti in materia attinente all'ecologia designati dalle tre associazioni sindacali più rappresentative;

dai presidenti delle amministrazioni provinciali o da un loro delegato;

dal comandante del dipartimento marittimo della Sardegna o da un suo delegato.

L'assessore può richiedere la partecipazione di rappresentanti di enti locali, di altri enti e di categorie interessate ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato competente.

Ai componenti del comitato spettano i compensi previsti dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.

Art. 8.

Funzioni del comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque

Il comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque:

a) propone l'effettuazione di studi, ricerche, programmi e ispezioni, in relazione alla difesa dell'ambiente ed allo smaltimento dei rifiuti;

b) esprime parere sulle singole istanze di autorizzazione;

c) esprime parere in relazione alla scelta delle ubicazioni dei singoli insediamenti industriali e delle località di scarico di cui all'art. 3, terzo comma;

d) esprime parere sulla adozione dei provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca di cui al successivo art. 12;

e) esprime parere su tutti i problemi che verranno presentati dall'assessore competente.

Art. 9.

Centro studi per la protezione delle acque e dell'ambiente naturale

Allo scopo di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche concernenti la protezione delle acque e dell'ambiente naturale, è istituito un centro studi ecologici sotto la vigilanza ed il controllo dell'assessorato competente.

La composizione ed i compiti di detto centro verranno stabiliti con il regolamento di cui all'art. 3, penultimo comma, della presente legge, tenendo presente che a farne parte dovrà essere chiamato almeno un esperto per ciascuna delle seguenti discipline:

ecologia;

igiene;

chimica;

fisica;

medicina del lavoro;

idrobiologia;

zoologia;

geologia;

ingegneria sanitaria;

ingegneria idraulica.

Per lo stesso scopo di cui al primo comma, l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente alla erogazione di fondi e alla concessione di contributi alle università, a istituti pubblici di ricerca ed agli enti locali per il finanziamento di studi, ricerche, programmi, convegni.

L'erogazione dei fondi e dei contributi predetti è effettuata con decreto dell'assessore competente, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 10.

Spese

Le spese di istruttoria e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Le modalità di pagamento di dette spese saranno stabilite nel Regolamento di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 11.

Ispezioni

L'assessorato competente può disporre in qualunque località ed in qualsiasi momento, ispezioni, prelievi ed analisi di qualsiasi scarico, per controllare la persistenza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione.

A tal fine l'assessorato predetto può avvalersi dell'opera del centro regionale antimalarico ed anti-insetti, o di personale dipendente dell'amministrazione regionale, o, previa stipulazione di apposite convenzioni, di quella di lavoratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero di istituti universitari o di altre organizzazioni o Enti altamente specializzati.

Al fine di consentire all'amministrazione regionale una più ampia e tempestiva conoscenza dei fatti e delle azioni che abbiano influenza sull'equilibrio ecologico del territorio dell'Isola, la giunta, su proposta dell'assessore competente e sentita la commissione consiliare per l'ecologia, nomina cinque ispettori distrettuali.

Con apposita convenzione, lo stesso assessorato determinerà i rapporti tra gli ispettori e l'amministrazione regionale.

Art. 12.

Revoca

Quando risulti che le condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione non sono state rispettate e che le sostanze di rifiuto scaricate abbiano prodotto una degradazione anche temporanea, delle acque di recapito, l'amministrazione regionale, previa diffida, concederà un congruo termine entro il quale dovranno essere rimosse le cause che determinarono la degradazione ambientale.

Trascorso inutilmente tale termine — che comunque non potrà essere superiore ai 90 giorni — con decreto dell'assessore competente — sentito il comitato di cui all'art. 8 — sarà stabilita la sospensione dell'autorizzazione concessa.

Perdurando le condizioni dell'inquinamento, l'autorizzazione viene revocata con decreto dell'assessore competente, sentito il comitato di cui all'art. 8.

Si farà altresì luogo a revoca quando, per cause sopravvenute ancorchè indipendenti dall'attività esercitata, le sostanze di rifiuto scaricato abbiano prodotto degradazioni irreversibili delle acque recipienti.

Allorchè venga accertata la rimozione delle cause che determinarono l'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca, con decreto dell'assessore competente — sentito il comitato di cui all'art. 8 — verrà ripristinata l'autorizzazione precedentemente rilasciata.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

Tutti gli scarichi in atto, ancorchè precedentemente autorizzati, sono disciplinati dalla normativa prevista dalla presente legge.

Pertanto — entro sei mesi dalla promulgazione del Regolamento di cui all'art. 3 della presente legge — dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione all'amministrazione regionale o all'ente locale interessato, in caso di delega di cui all'art. 3.

Gli scarichi provenienti da attività comprese nell'allegato elenco, dovranno essere regolarizzati entro il termine fissato dall'assessore competente, non superiore — in ogni caso — ai due anni dalla data della presentazione della domanda di autorizzazione.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

Alle spese di cui all'art. 10 della presente legge si applicano le norme concernenti i depositi provvisori amministrati dalla Direzione generale del tesoro.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 15306. — Spese per gli accertamenti relativi all'inquinamento delle acque eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi e da istituti universitari.

Cap. 15307. — Spese per il funzionamento del comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque di cui all'art. 7 della presente legge e per i fini di cui al penultimo comma dell'art. 9.

A favore dei suddetti capitoli è stornata rispettivamente la somma di lire 25.000.000 e di lire 5.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, sono inoltre istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 15320. — Erogazione di fondi per il finanziamento di studi, ricerche, programmi e convegni e per l'acquisto di pubblicazioni e di materiale di documentazione.

Cap. 15321. — Concessione di contributi per il finanziamento di studi, ricerche, programmi e convegni, e per l'acquisto di pubblicazioni e di materiale di documentazione.

A favore dei suddetti capitoli è stornata rispettivamente la somma di lire 20.000.000 e di lire 20.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15306, 15307, 15320, 15321 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 e dai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° agosto 1973

GIAGU DE MARTINI

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI LIMITI DI ACCETTABILITA' NELLE ACQUE — AMBIENTE

	Acque dolci (1)	Acque salmastre (1)	Acque marine (1)
Temperatura C° (2)	10—25	10—30	13—25
pH (3)	7,0—8,0	7,4—8,4	8,0—8,4
Solidi grossolani	assenti	assenti	assenti
Solidi sedimentabili in 2 ore cc/l	0,1	0,1	0,3
Solidi sospesi cc/l	20	15	30
B.O.D.5	4	—	10
Δ B.O.D.5 per un valore massima di base di 5	—	1	—
C.O.D.	20	10	50
Stabilità relativa	5gg	7gg	1g
Colore su campione filtrato	Da non percepire organoletticamente differenze su 10 cm. di spessore nei confronti del campione preso a monte dello scarico		
Sostanze estraibili con CHCL3	0,5	0,5	1
N—NH4 (4)	0,5	0,2	2,0
N—NO2 (4)	0,5	0,2	3,0
N—NO3 (4)	0,5	0,2	5,0
Fostfati (4)	0,05	0,05	5,0
Cloro libero	0,05	0,05	0,5
Arsenico	0,01	0,05	0,1
Bario	4	4	8
Boro	3	3	8
Cadmio	0,002	0,002	0,02
Cromo (III e VI)	0,01	0,01	0,02
Cianuri (CN)	0,01	0,01	0,05
Mercurio	assente	assente	0,001
Nichel	0,1	0,1	1,0
Piombo	0,01	0,01	0,05
Rame (in presenza di Zn)	0,02	0,02	0,1
Rame (in assenza di Zn)	0,1	0,05	0,2
Selenio	0,05	0,05	0,1
Zinco	0,1	0,1	2,0
Somma metalli (Cu, Cr, Zn, Hg, Cd, Se, Pb, As)	0,30	0,24	2,40
Solfiti	0,5	0,5	1,0
Solfiti inorganici	0,1	0,2	1,0
Mercaptani	assenti	assenti	assenti
Fluoro	1	1	3
Manganese più ferro	0,3	0,2	1
Fenoli	assenti	assenti	0,1
Pesticidi (DDT, BHC, Aldrin, Dieldrin, ecc.)	assenti	assenti	0,005
Solventi organici	assenti	assenti	assenti
Formaldeide	assente	assente	0,05
Tensioattivi sintetici espressi come A.B.S.	0,02	0,02	0,1
Cloroderivati organici	assenti	assenti	assenti
Radioattività	secondo la legge vigente		
Tests biologici a breve scadenza su: (5)			
pesci	nessun danno nè turba etologica nei tempi previsti		
invertebrati	nessun danno nè turba etologica nei tempi previsti		
vegetali acquatici	nessun danno nè turba etologica nei tempi previsti		
Tests biologici a lunga durata (6)	nessun fenomeno di accumulo nei tempi previsti		
Coliformi	nessun fenomeno di accumulo nei tempi previsti		

Note:

1) Salvo contrarie indicazioni, le distanze dagli scarichi alle quali questi valori non devono essere superati sono:

acque dolci 100 m., purchè nel caso di corsi d'acqua qualora si verificassero barriere fisiologiche, si realizzino opportune scale di monta o by-pass che permettano alla fauna migratoria di superare la zona. Nel caso di usi potabili, la zona di emungimento dovrà essere sita sempre ad una opportuna distanza dal più vicino scarico;

acque salmastre - 50 m;

acque marine - 100 m.

I prelievi, per le cui metodiche e per le analisi relative si rimanda al regolamento, andranno, salvo contraria indicazione, eseguiti a valle di corrente dello scarico. Le concentrazioni riportate nella tabella sono espresse in ppm. I valori della tabella stessa potranno venire modificati ed il numero delle sostanze riportate incrementato con le modalità previste nel testo di legge.

2) I due valori riportati per ciascuna classe si riferiscono ai valori insuperabili durante la stagione fredda (il primo) e durante quella calda (il secondo).

3) I due valori riportati per ciascuna classe si riferiscono agli estremi del campo di accettabilità.

4) Per le acque salmastre o marine si potrà concedere una maggiore concentrazione in funzione di particolari esigenze dell'acquacoltura sentito il parere del comitato tecnico regionale della pesca.

5) I tests biologici a breve scadenza riguardano le forme qui sotto elencate. Per le metodiche vedasi il regolamento.

a) Tests sui pesci: specie valevole; previa ambientazione per le acque dolci, salmastre e saline: *Atherina mochon Cuv.* - 20 esemplari per tests - tempo di contatto 72 ore.

b) Tests su invertebrati: per le acque dolci *Daphnia pulex* o *D. magna* o altra specie di pari sensibilità. 10 esemplari per un tempo di contatto di 72 ore; per le acque salmastre: *Corophium insidiosum* o altre specie di pari sensibilità - 10 esemplari tempo di contatto 72 ore; per le acque marine: *plutei di Paracentrotus lividus*, zone di Leander (*L. squilla, L. serratus*), *nauplii* appena schiusi di *Artemia salina* - tempo di contatto 24 ore.

c) Tests su vegetali acquatici:

1) Fitoplanctonti: acque dolci, *Chlorella vulgaris Bejr.* o altra specie di pari sensibilità; acque salmastre: specie del genere *Clamydomonas* o altre di pari sensibilità. Tempo di contatto 5 gg.; acque marine: specie dei seguenti generi (purchè di pari sensibilità), *Clamydomonas, Dunaliella, Asterionella* ecc., tempo di contatto 5 gg.

2) Fitobenthos: acque dolci - 5 individui delle seguenti specie o di altre di pari sensibilità: *Myriorphyllum spicatum, Potamogatoil pectinata* - tempo di contatto 10 gg.; per le acque salmastre prove di germinazione e sviluppo di semi di *Ruppia marittima L.* o altre specie di pari sensibilità purchè rappresentate nella flora sommersa salmastra isolana.

Per le acque marine 5 cormi di *Caulerpa prolifera* o altra specie di pari sensibilità con un tempo di contatto di 10 giorni.

6) Si adotteranno le seguenti specie; per le acque dolci *Cyprinus carpio*, o *Carassius auratus* o altre forme di pari resistenza; per le acque salmastre e marine: *Mytilus galloprovincialis, Sparus auratus* o specie del genere *Mugil* o altre forme di pari resistenza. Il test durerà nelle condizioni indicate nel regolamento, 20 giorni.

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI DA SOTTOPORRE AL PREVENTIVO PARERE DELL'ASSESSORATO COMPETENTE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL TERZO COMMA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE CONTRO L'INQUINAMENTO

1) Fabbricazione e lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici;

2) Produzione di derivàti dal petrolio e dal carbone;

3) Lavorazione di idrocarburi e combustibili;

4) Produzione e colorazione fibre tessili e sintetiche;

5) Filande;

6) Produzione di conserve alimentari ed inscatolamento di prodotti alimentari;

7) Lavorazione di grassi animali e vegetali;

8) Lavorazione pellame e concerie;

9) Birrifici e distillerie;

10) Produzione di carta e gomma;

11) Lavorazioni minerarie limitatamente alla ubicazione degli scarichi;

12) Produzione di ferro, ghisa, acciaio.

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1973, n. **17**.

Norme per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernenti la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido nella Regione sarda.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 10 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli asili-nido costituiscono un servizio sociale di pubblico interesse ed hanno lo scopo di provvedere alla custodia diurna dei bambini fino ai tre anni di età, per offrire una adeguata assistenza alle famiglie e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

L'asilo-nido deve collaborare con le famiglie per garantire l'armonico sviluppo psico-fisico ed affettivo del bambino.

Art. 2.

La legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, è applicata nella Regione sarda con le norme della presente legge.

Art. 3.

L'assessore all'igiene e sanità, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, formula:

a) il piano quinquennale degli asili-nido comprendente gli interventi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e gli interventi integrativi ed aggiuntivi di cui alla presente legge nonchè quelli che possono essere previsti e compresi da altre forme di finanziamento ordinario e straordinario statale e regionale;

b) il programma esecutivo annuale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, comprendente la graduatoria dei Comuni che hanno richiesto il finanziamento;

c) il programma esecutivo annuale degli interventi integrativi, aggiuntivi e straordinari previsti nel piano quinquennale;

d) il programma dei corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale degli asili-nido;

e) idonei programmi di coordinamento dell'attività svolta dagli enti operanti nel settore dell'assistenza all'infanzia nel territorio della Regione.

Art. 4.

In esecuzione dei piani e dei programmi di cui all'articolo precedente, l'assessore all'igiene e sanità con proprio decreto, è autorizzato a concedere ai comuni e ai consorzi di comuni:

1) i contributi previsti dall'art. 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

2) i contributi per gli eventuali interventi integrativi, aggiuntivi e straordinari indicati nei piani e nei programmi di cui all'art. 3 della presente legge, per:

a) la costruzione e l'impianto di nuovi asili-nido e la manutenzione straordinaria, l'ampliamento ed il miglioramento degli asili-nido comunali già esistenti, nonchè l'eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge;

b) la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l'arredamento degli asili-nido di cui sopra;

3) contributi agli enti pubblici abilitati allo svolgimento di corsi di qualificazione, addestramento e specializzazione del personale degli asili-nido, di cui al punto *d*) dell'art. 3 della presente legge.

L'assessore regionale all'igiene e sanità è autorizzato a provvedere direttamente all'attuazione dei programmi di coordinamento di cui alla lettera *e*) dell'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

Le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ed i contributi a carico dell'amministrazione regionale, di cui all'articolo precedente, debbono essere presentate dagli enti interessati all'assessorato all'igiene e sanità entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 6.

I comuni compresi nella graduatoria per i finanziamenti sono tenuti a presentare:

a) progetto approvato dal comune, in caso di lavori di costruzione di nuovi asili-nido ed in caso di ampliamento e miglioramento di asili-nido che rispondano ai requisiti della presente legge. L'importo del progetto dovrà anche comprendere gli onorari per progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

b) progetto approvato dal comune, in caso di lavori di adeguamento di locali già esistenti ai requisiti richiesti dalla presente legge. L'importo del progetto dovrà anche comprendere gli onorari per progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

c) preventivi e motivi di scelta per l'acquisto o il miglioramento di arredamenti, attrezzature ed apparecchiature;

d) piano finanziario approvato dall'ente interessato, nei casi di richiesta di contributo per gestione, funzionamento e manutenzione;

e) deliberazione dell'ente interessato contenente l'impegno ad assumere a proprio carico l'onere della differenza di spesa eccedente il contributo regionale, nei casi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*);

f) atto di vincolo trentennale con il quale l'ente interessato si obbliga a non distogliere dal previsto impiego l'opera oggetto del contributo, mediante apposita iscrizione nei registri immobiliari per i casi di cui ai punti *a*) e *b*).

I progetti di cui ai punti *a*) e *b*) saranno revisionati a cura dell'assessorato regionale all'igiene e sanità ed approvati con decreto assessoriale.

Art. 7.

Presso i comuni interessati, è istituito un comitato per la gestione degli asili-nido composto da:

il sindaco del comune o un suo delegato, che lo presiede;

tre rappresentanti delle famiglie interessate, eletti dal consiglio comunale, con voto limitato a due nominativi;

un rappresentante per ciascuna delle maggiori organizzazioni sindacali esistenti nel comune, da nominarsi direttamente dalle organizzazioni stesse;

un segretario, nominato dalla Giunta comunale.

Il comitato, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sedute lo specialista in pediatria convenzionato con l'asilo-nido di cui si tratta, un assistente sociale, un ingegnere o la direttrice dell'asilo stesso.

Il comitato rimane in carica per la durata di due anni ed è nominato con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità.

Art. 8.

Il comitato comunale per gli asili-nido esprime parere, annualmente:

1) sulla scelta del luogo di insediamento degli asili-nido, cui provvederà la commissione di cui all'art. 14 della legge 13 giugno 1958, n. 4;

2) sulla corrispondenza dei criteri psico-pedagogici ed igienico-sanitari, da adottarsi o adottati nella gestione degli asili-nido nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato;

3) sulla gratuità del servizio o sull'ammontare delle rette, normali o ridotte dei singoli asili-nido;

4) sugli orari dei singoli asili-nido.

Art. 9.

Nei comuni in cui esistono più asili-nido è costituito un sottocomitato di gestione per ogni asilo-nido, formato da:

il dirigente dell'asilo, che lo presiede;

tre rappresentanti delle famiglie interessate.

Tale sottocomitato opererà sulla base delle indicazioni fornite dal comitato di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 10.

In relazione alle esigenze locali, l'asilo-nido potrà funzionare per l'intero anno solare e per un massimo di 48 ore settimanali, limitatamente ai normali giorni lavorativi; l'orario di apertura potrà variare in relazione a tali esigenze.

Per il personale addetto agli asili-nido si applicano le norme vigenti in materia di lavoro.

Art. 11.

Gli asili-nido di nuova costruzione devono essere preferibilmente ubicati in posizione centrale rispetto al quartiere o all'abitato.

Il rapporto medio asili-popolazione è di un asilo ogni 1000 abitanti.

Il fabbricato deve preferibilmente svilupparsi al solo piano terra e la sua capienza può variare da un minimo di 30 a un massimo di 60 bambini.

Dovranno essere previste distinte sezioni per lattanti e per divezzi, nel rapporto: 1 a 3 per lattanti e 2 a 3 per divezzi.

Art. 12.

Gli asili-nido dovranno essere dotati di personale qualificato, sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino.

In ciascun asilo-nido, pertanto, presteranno servizio, oltre al personale generico necessario al buon funzionamento: almeno una puericultrice per ogni gruppo di sei bambini minori di 18 mesi ed almeno una puericultrice per ogni gruppo di dieci bambini dai 18 mesi ai 3 anni.

Dette puericultrici dovranno avere conseguito il relativo diploma.

La direzione del servizio deve essere affidata ad una assistente sanitaria diplomata.

Tutto il personale sarà assunto mediante pubblico concorso.

Per l'assistenza sanitaria, l'asilo-nido è tenuto a convenzionarsi con uno specialista in pediatria che effettuerà almeno due visite settimanali, e, comunque, ogni qualvolta ne venga richiesto.

Art. 13.

La vigilanza igienico-sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali e, in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficio sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido.

Art. 14.

I contributi erogati ai comuni ai sensi della presente legge, costituiscono, per i relativi tesorieri, entrate con destinazione specifica a norma dell'art. 171, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 15.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, l'accoglimento dei bambini negli asili-nido, di cui alla presente legge, dovrà avvenire dando assoluta preferenza, nell'ordine:

1) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi o autonome che prestino la loro opera in località distanti oltre 4 chilometri dal proprio domicilio;

2) ai figli di lavoratrici vedove o nubili;

3) ai figli di lavoratrici il cui coniuge sia emigrato per motivi di lavoro;

4) ai figli di colone o mezzadre.

Ogni bambino, all'atto dell'accettazione in un asilo-nido, deve essere munito di un certificato medico, datato da meno di tre giorni, da cui risulti che esso non è affetto da malattie contagiose o che, trovandosi convalescente di una di tali malattie, ha superato il periodo della contagiosità.

Deve essere, inoltre, munito dei certificati relativi alle vaccinazioni già subìte.

Art. 16.

Nell'esame e nell'accoglimento delle richieste avanzate — entro il 30 aprile di ogni anno — dai comuni al fine di ottenere l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, la Regione terrà conto, in via prioritaria:

a) del tasso di occupazione generale dei lavoratori dipendenti da terzi e dell'incidenza dell'occupazione femminile sul totale dei lavoratori occupati dipendenti da terzi;

b) della concentrazione dell'occupazione femminile;

c) dell'occupazione femminile a carattere pendolare;

d) del grado di emigrazione e di immigrazione interne per lavorazioni a carattere stagionale;

e) delle previsioni di occupazione femminile per nuovi insediamenti industriali.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 15308. — Spese dirette all'attuazione di programmi di coordinamento dell'attività svolta dagli Enti operanti nel settore dell'assistenza all'infanzia nel territorio della Regione;

Cap. 15322. — Contributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 in favore dei comuni o consorzi di comuni per la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l'arredamento di asili-nido;

Cap. 15323. — Contributi per l'attuazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli asili-nido;

Cap. 25330. — Contributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in favore di comuni e consorzi di comuni, per la costruzione e l'impianto di nuovi asili-nido e per la manutenzione straordinaria, l'ampliamento ed il miglioramento degli asili-nido già esistenti, nonchè per l'eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla legge;

Cap. 25331. — Contributi per interventi integrativi e straordinari in favore degli asili-nido; *p.m.*

Cap. 25332. — Fondo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato; *p.m.*

A favore dei capitoli 15308, 15322, 15323 e 25330 è stornata dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio la somma di L. 300.000.000, ripartita come segue:

cap. 15308: L. 5.000.000
cap. 15322: L. 95.000.000
cap. 15323: L. 10.000.000
cap. 25330: L. 190.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15308, 15322, 15323, 25330, 25331 e 25332 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 ed ai capitoli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° agosto 1973

GIAGU DE MARTINI

ALLEGATO *A*

L'edificio deve essere dotato di ingresso, preceduto da porticato o pensilina; deposito di carrozzine; ambulatorio medico; uffici direzione; cucina per divezzi e personale, dotata di dispensa; spogliatoio personale dimensionato sulla base di 1 assistente per ogni 10 divezzi, 1 assistente ogni 6 lattanti, oltre 2 persone per il servizio di cucina, due per il servizio di lavanderia, due per la pulizia locali; detto spogliatoio deve essere anche dotato di proprio servizio igienico.

La lavanderia deve essere attrezzata anche con sterilizzatrice e articolata in lavaggio, stireria-guardaroba, magazzino per materiali di consumo, refettorio personale da servire su due turni, spogliatoio bambini.

La sezione lattanti dovrà essere separata dal resto dei locali a mezzo di ambiente filtro e dovrà essere articolata sui seguenti locali: una o più stanze attrezzate con non più di 6 culle e precedute da ambiente cure neonato dotato di bagnetto e tavolo fasciatoio; stanza giochi; stanza allattamento; lactarium attrezzato, cucinetta pappe, ambiente per vuotatoio; ripostiglio aereato per deposito attrezzi pulizia; servizi igienici per il personale.

La sezione divezzi dovrà comprendere: uno o più ricreatori per 20 bambini cadauno; un refettorio; una stanza di riposo; un ambiente per vuotatoio e lavaggio vasetti; un locale con 8 WC ad acqua corrente; un locale con lavabi; un bagnetto e tre doccette.

I locali destinati ad accogliere i bambini devono essere ad aria condizionata, gli altri locali devono essere riscaldati a termosifone.

ALLEGATO *B*

TABELLA SUPERFICI MINIME

Locali	Superfici minime
Ingresso	mq. 10 — 15
Deposito carrozzine	mq. 9
Ambulatorio medico	mq. 12
Ufficio	mq. 12
Spogliatoio bambini	mq. 15
Cucina	mq. 15 — 20
Dispensa	mq. 5 — 6
Spogliatoio personale	mq. 9 ÷ 14
Lavanderia	mq. 12 — 15
Guardaroba stireria	mq. 12
Magazzino	mq. 10
Refettorio personale	mq. 10 — 12
Stanza culle neonato	mq. 11 — 12
Stanza cure neonato	mq. 6
Stanza giochi	mq. 12
Stanza allattamento	mq. 9
Cucinetta pappe	mq. 8
Lactarium	mq. 12
Vuotatoio	mq. 2,5 ÷ 3
Ripostiglio attrezzatura pulizia	mq. 2 ÷ 2,5
Ricreatorio divezzi (2 mq./bambino)	mq. 50
Refettorio (0,7 mq./bambino)	mq. 28 ÷ 35
Stanza riposo (0,7 mq./bambino)	mq. 35
Vuotatoio	mq. 6
Locale per WC	mq. 25 ÷ 30
Locale lavabi e bagni	
Corridoi: il 20% della superficie totale	

(10736)

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1973, n. **18.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 5 luglio 1971, n. 52, relativo al prelevamento della somma di L. 300.000.000, dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26654 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1971, n. 3, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 5 luglio 1971, n. 52, concernente il prelevamento della somma di L. 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26654 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 agosto 1973

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1973, n. **19.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 21 settembre 1971, n. 101, relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000, dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11143 dello stato di previsione della spesa dei bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1971, n. 3, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 21 settembre 1971, n. 101, concernente il prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11143 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 agosto 1973

GIAGU DE MARTINI

(10737)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1973, n. **43.**

Agevolazioni a favore di nuovi insediamenti artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, concede ai comuni e a consorzi dei quali i comuni facciano parte contributi *una tantum*, nella misura massima del 50 per cento della spesa, per le opere di urbanizzazione primaria all'interno e a servizio di zone destinate ad insediamenti produttivi in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprietà dei comuni o consorzi suddetti.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, le amministrazioni interessate inoltrano domanda alla giunta regionale, entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del consiglio comunale o degli organi altrimenti competenti, con la quale:

1) si approva il piano di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in ordine alle quali si richiede il contributo;

2) si esprime la determinazione di chiedere il concorso regionale;

3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa;

b) estratto dello strumento di attuazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente nel comune, comprovante che l'area al cui servizio si intendono realizzare le opere di urbanizzazione primaria è destinata ad insediamenti produttivi;

c) relazione illustrativa dalla quale risulti che l'area stessa è destinata prioritariamente ad insediamenti artigiani e nella quale sia riportato ogni elemento di valutazione atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa;

d) piano di massima delle opere di urbanizzazione primaria di cui trattasi, corredato da una relazione esplicativa e con la determinazione dei relativi costi.

Le amministrazioni interessate possono richiedere i contributi previsti dalla presente legge anche per i lavori, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, che siano in corso di esecuzione all'atto della presentazione della domanda o che siano già stati eseguiti nei sei mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Le amministrazioni interessate hanno facoltà di presentare una richiesta di massima deliberata dalla giunta comunale, riservandosi di presentare la documentazione di cui al primo comma del presente articolo prima della erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 3.

La giunta istruisce le domande presentate e propone al consiglio regionale il programma di ripartizione dei fondi disponibili, segnalando altresì, anche in relazione alla compatibilità dei costi prospettati in rapporto alle opere che si intendono realizzare, gli eventuali casi di inammissibilità al contributo.

La pronuncia consiliare di inammissibilità al contributo e di eventuale reiezione di singole domande deve essere motivata.

Dopo l'approvazione consiliare della ripartizione dei fondi, il presidente della giunta comunica all'Ente richiedente l'ammontare del contributo concedibile e il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere approvato dal comune o dal consorzio del quale il comune faccia parte e l'attestato che il comune o consorzio ha il diritto di proprietà sulle aree da utilizzare per le opere di urbanizzazione primaria cui è rivolta la domanda di concessione del contributo.

La giunta regionale determina definitivamente, in relazione alla rispondenza del progetto esecutivo con quello di massima, l'entità del contributo da concedere non eccedente l'ammontare già fissato dal consiglio regionale.

Art. 4.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, la giunta regionale provvede all'erogazione del contributo con le seguenti modalità:

30 per cento previa produzione, da parte dell'ente interessato, dell'atto formale di consegna dei lavori appaltati;

40 per cento previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno 2/3 della precedente erogazione;

il rimanente 30 per cento a collaudo approvato dalla giunta regionale e in base agli atti di contabilità finale.

Art. 5.

I contributi per le opere di urbanizzazione primaria ottenuti in base alla presente legge sono computati in detrazione dei corrispondenti oneri gravanti, per legge o per convenzione con il comune o consorzio del quale il comune faccia parte, su aziende artigiane o loro consorzi iscritti nei rispettivi albi, localizzate nella zona di cui all'art. 1. La detrazione effettuata è proporzionale all'ampiezza dell'area occupata dall'azienda artigiana. Nel caso di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, qualora le spese per le opere di urbanizzazione primaria non siano poste a carico delle aziende artigiane o loro consorzi che si vengono a localizzare nelle aree ivi contemplate, i contributi ottenuti dal comune o consorzio del quale il comune faccia parte sono computati, sempre proporzionalmente, in detrazione al prezzo di cessione delle aree o all'ammontare del canone per la concessione del diritto di superficie.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti ad uguale titolo da altre leggi regionali o dello Stato.

Art. 6.

Qualora le zone, o parte di esse, al cui servizio sono state apprestate le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, non siano destinate ad insediamenti di aziende artigiane o loro consorzi iscritte nei rispettivi albi, le somme ottenute dal comune e consorzi dei quali i comuni facciano parte a titolo di contributo devono essere restituite, gravate degli

interessi legali, all'amministrazione regionale concedente. Tali somme, una volta restituite, sono iscritte nel bilancio regionale dell'anno successivo, per un reimpiego ai sensi della presente legge.

Agli effetti del precedente comma, le amministrazioni interessate trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno copia degli atti e delle convenzioni stipulati nell'anno precedente per gli insediamenti produttivi al cui servizio sono rivolte le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, evidenziando altresì, con una relazione, il totale delle aree oggetto di tali atti e convenzioni, le aree ancora libere e quelle per le quali dagli atti e dalle convenzioni citate non risulti la destinazione ad insediamenti di aziende artigiane e loro consorzi iscritte nei rispettivi albi. Per le aree da ultimo menzionate, la restituzione del contributo ottenuto dal comune e consorzi, dei quali i comuni facciano parte, maggiorate degli interessi, deve essere effettuata nei successivi 60 giorni.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 alla quale si fa fronte per L. 400.000.000 con lo stanziamento previsto al cap. 49/35 «Contributi *una tantum* per le spese relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie di aree destinate a insediamenti artigianali e industriali» del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 e per L. 400.000.000 con imputazione al cap. 31400 del bilancio regionale dell'anno finanziario 1973 che presenta la necessaria disponibilità.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi, farà carico al corrispondente capitolo di previsione della spesa per gli esercizi medesimi.

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° agosto 1973

POLLINI

(incaricato con D.P.G.R. n. 368 del 25 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 giugno 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 26 luglio 1973.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1973, n. **44**.

Aumento del fondo per il finanziamento degli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio toscano, in attuazione alla legge 20 ottobre 1971, n. 912, previsto dalla legge regionale 2 agosto 1972, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TABELLA 2

Variazione allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972

Art. 1.

Il finanziamento di L. 1.000.000.000 di cui alla lettera *B*) dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 1972, n. 24, è elevato a L. 1.200.000.000.

La maggiore spesa di L. 200 000.000 sarà imputata al cap. 63/1 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 al cui impinguamento è stato provveduto con separato provvedimento legislativo.

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 agosto 1973

POLLINI

(incaricato con D.P.G.R. n. 368 del 25 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 27 luglio 1973.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1973, n. **45**.

Aumento del fondo per il finanziamento delle provvidenze di cui alla legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10. (Provvidenze per l'adeguamento del patrimonio alberghiero, per il potenziamento dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e per il miglioramento delle aziende della ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TABELLA 2

Variazione allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972

Art. 1.

Il finanziamento di L. 500.000.000 di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10, è elevato a L. 600.000.000.

La maggiore spesa di L. 100.000.000 sarà imputata al capitolo 49/42 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 al cui impinguamento è stato provveduto con separato provvedimento legislativo.

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 agosto 1973

POLLINI

(incaricato con D.P.G.R. n. 368 del 25 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 27 luglio 1973.

(10799)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.